



Riunione del 15 Maggio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 70**

Sono presenti: - Avv. Antonio Amato Presidente f.f. -Estensore
 - Avv. Andrea Ordine Componente
 - Avv. Massimo Argirò Componente

**70.12.13PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
CICCONE TESERITA-atleta**

Con relazione *ex art. 72* Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **CICCONE Teresita:** *“Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 10 e 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., accusato falsamente il Responsabile dell’Ufficio Tesseramento di dolosa, sistematica, violazione della normativa federale nella gestione della propria posizione tesserativa nonché per aver falsamente accusato lo stesso Responsabile di comportamenti particolaristici, in violazione dei doveri istituzionali, nei confronti del sodalizio Azzurra Volley, assunta destinataria di inammissibili favoritismi e così indebitamente debordando dai limiti dell’esercizio del diritto di critica ad un provvedimento adottato da detto Organo Federale nei suoi confronti”.*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata per l'udienza del 15 Maggio 2013, ove presenziava, in rappresentanza della Signora Teresita CICCONE, l'Avv. Mariasantina Matassa, giusto atto di nomina del 10/05/2013 depositato in atti, nonché il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell'Avv. Mario Tobia;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72* lett. c) R.G. con la richiesta di sospensione del tesserato Teresita CICCONE per mesi sette;
- Preso atto della memoria difensiva depositata dall'incolpata innanzi alla Procura Federale;



- Preso atto delle deduzioni difensive rese in udienza dall'Avv. Matassa, la quale depositava in tale occasione memoria difensiva corredata da alcuni documenti, alla cui produzione la P.F. si è opposta;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione inoltrata alla Procura Federale dal Segretario Generale FIPAV, avendo questi rilevato chiari profili di responsabilità disciplinare in capo all'atleta Teresita CICCONE, in ragione del tenore delle affermazioni fortemente lesive degli organi e degli uffici della Fipav, così come contenute nella missiva del 01/03/2013, a firma della predetta atleta, e da questa inoltrata al Presidente Federale.

Esponde la Procura Federale, nel contesto della relazione ex art. 72 R.G., che in tutta evidenza l'atleta Ciccone, nello scritto in esame, nello stigmatizzare la presunta erroneità di un provvedimento attinente alla sua posizione tesserativa, abbia testualmente e platealmente accusato il responsabile dell'Ufficio Tesseramento, tra le altre gravi affermazioni, di essere un dispotico burocrate incapace di ammettere i propri errori con sua sistematica violazione di norme regolamentari.

La Procura Federale, pertanto, acquisita la documentazione, comunicava atto di incolpazione cui faceva seguito una memoria difensiva dell'incolpata, nella quale veniva evidenziata, in sostanza, l'assenza di ogni qualsivoglia responsabilità disciplinare in capo all'atleta, da considerarsi, al contrario, unica vittima dell'annosa vicenda che aveva coinvolto la stessa con la Federazione.

Ecceppiva l'incolpata, inoltre, una violazione della privacy sulla corrispondenza, allorché la lettera in questione era stata inviata al Presidente federale personalmente ed alla medesima missiva aveva dato seguito il Segretario Generale.

Ripercorrendo anche il merito delle questioni tesserative e quelle oggetto dei vari procedimenti già intrattenuti in ambito federale, l'incolpata definiva i contenuti della lettera come un mero sfogo di una ragazza che si rivolge alla carica più alta della Federazione per rappresentare i suoi dubbi e le sue perplessità.

Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale deferiva innanzi a questa Commissione l'odierna incolpata con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, in via preliminare, in merito alla produzione della memoria da parte del difensore dell'incolpata in occasione dell'udienza del 15 maggio 2013, questa Commissione ritiene, a scioglimento della riserva assunta, di non ammettere la produzione di detta memoria e dei documenti alla stessa allegati, disponendone lo stralcio per le ragioni che seguono.

Il procedimento disciplinare domestico, pur dovendo rispondere a criteri di celerità e snellezza, deve comunque rispettare i principi di garanzia del contraddittorio che si ritengono violati allorché venga prodotta solo in udienza una nota difensiva di ben sei pagine, corredata di documenti, che non è stata



preventivamente ed in tempo ragionevole prodotta agli atti del procedimento e quindi sottoposta anche all'attenzione della Procura Federale, al fine di consentire, quale parte del procedimento, una sua eventuale replica e/o presa di posizione sulle argomentazioni difensive trattate.

Nella sostanza, la problematica si ritiene tra l'altro superata atteso che, come di consuetudine, in sede di discussione, il difensore ha potuto sviluppare le proprie argomentazioni difensive riportandosi alla memoria depositata dall'incolpata innanzi alla Procura Federale, formulando a verbale anche una nuova eccezione preliminare di manifesta infondatezza del capo di incolpazione per come formulato, in quanto l'Ufficio Tesseramento fa parte dell'Amministrazione e non è un Organo Federale non essendo ricompreso tra quelli indicati dall'art. 20 dello Statuto Fipav, con conseguente richiesta di non luogo a procedere.

La Commissione, in merito alla predetta eccezione, sempre in via preliminare, ritiene la stessa palesemente infondata e non condivisibile e come tale viene interamente rigettata. Il capo di incolpazione formulato, infatti, identifica correttamente il destinatario delle accuse di cui trattasi "*...il Responsabile dell'Ufficio Tesseramento..*" con ciò ritenendosi superflua ogni altra valutazione in ordine alla qualifica dell'Ufficio al quale lo stesso appartiene, sia esso considerato quale Organo Federale ovvero quale Organo Amministrativo e/o Ufficio.

Prima di entrare nel merito della questione, la Commissione intende preliminarmente precisare, inoltre, che la presente decisione è diretta a valutare esclusivamente l'oggetto del presente procedimento e, quindi, la portata lesiva o meno delle dichiarazioni contenute nella missiva del 01/03/2013 a firma dell'atleta, e non anche tutte le altre questioni e procedimenti che hanno coinvolto in precedenza l'atleta medesima con la Federazione, siano essi Uffici, Organi, Dirigenti o tesserati in genere, ritenendo al riguardo i chiarimenti forniti dal Segretario Generale FIPAV, con lettera del 08 Marzo 2013, del tutto esauritivi.

Or bene, in merito alla vicenda che ci occupa, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente il tenore delle dichiarazioni rese dalla tesserata Ciccone, ritiene che in tale occasione, l'incolpata abbia commentato l'operato del Responsabile Ufficio Tesseramento utilizzando espressioni palesemente ed oggettivamente diffamatorie, denigratorie e di particolare gravità che non possono essere ricomprese, anche lontanamente, nel diritto di critica pacificamente riconosciuto.

In particolare, le espressioni utilizzate quali: "*...per poi permettere ad un impiegato dell'Ufficio Tesseramento di fare un atto dispotico infischiosene di applicare i regolamenti FIPAV.....*" ed ancora "*.....per colpa di un burocrate dell'Ufficio Tesseramento che continua imperterrito, non so per quale recondito motivo ad applicare regolamenti inesistenti..... mentre la società Azzurra Volley ha avuto un accanimento morbosograzie anche ai favoritismi che gli vengono concessi...*" devono considerarsi, indubbiamente, gravi, irrispettose e lesive del decoro, reputazione ed immagine sia del Responsabile Ufficio Tesseramento che dell'intera Federazione al quale lo



stesso appartiene, atteso anche l'esplicito riferimento a presunti favoritismi asseritamente concessi ad altri tesserati.

Questa Commissione ha più volte affermato il principio che gli atleti e i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo tesserativo e associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Al riguardo, le ulteriori deduzioni svolte dalla difesa si ritengono non condivisibili, anche con riferimento alla asserita violazione della privacy nella corrispondenza, atteso che la missiva del 01/03/2013, inviata non in forma privata e in assenza di qualsivoglia accordo di segretezza e/o riservatezza, identifica come destinatario il massimo esponente federale solo nella qualità ed in ragione della funzione dallo stesso rivestita di Presidente, il quale può avvalersi, nei svariati rapporti con gli associati e tesserati, del supporto del Segretario Generale e dell'intero ufficio al quale lo stesso appartiene.

In conclusione, la condotta posta in essere dalla tesserata Ciccone si ritiene meritevole di adeguata censura con appropriata conseguente sanzione disciplinare, atteso il carattere profondamente offensivo ed irrispettoso nei confronti della Federazione delle dichiarazioni in esame.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Teresita CICCONE la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre) con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

f.to IL PRESIDENTE
Avv. Antonio Amato

Roma, 29 Maggio 2013